

REGOLAMENTO (CEE) n. 3991/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁴⁾, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 234/68 subisce le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comporta un regime di norme di qualità e degli scambi per i prodotti del capitolo 6 della nomenclatura combinata, escluse le piante e le radici di cicoria della sottovoce 0601 20 10.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

2. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni anno, e per la prima volta nel 1968, possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 14, per ciascuno dei prodotti della sottovoce 0601 10, in tempo utile, prima della stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti devono effettuarsi ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.»

3. All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, rimangono autorizzati il mantenimento delle restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente ed il ricorso all'articolo 44 del trattato:

— per le talee e marze di viti della sottovoce 0602 10 10 e barbatelle di viti della sottovoce 0602 20 10, sino alla data fissata per la messa in applicazione in tutti gli Stati membri delle disposizioni che il Consiglio deve adottare in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Per quanto riguarda le piante in vaso e la piante da frutto delle sottovoci 0602 20 91, 0602 20 99, 0602 30 10, 0602 99 70, 0602 99 91 e 0602 99 99, il Consiglio adotta le misure eventualmente necessarie nel quadro degli articoli 3, 12 o 18 del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.